



# **Policy e procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati Politiche dei controlli interni**

Owner della Policy      BSH Affari Generali e Comunicazione

---

Versione e delibera      Versione 1 deliberata in data 27.04.2017 dal Consiglio di  
Amministrazione di BSH

---

Destinatari              Tutte le Società del GBS

## INDICE

- 1. POLICY STATEMENT**
- 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- 3. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO**
- 4. OBIETTIVI E DESTINATARI**
- 5. MISURE DI PROPORZIONALITA' [OMISSIS]**
- 6. PROCESSI [OMISSIS]**
- 7. PRINCIPI E REGOLE**
  - Capitolo I - Intermediari Vigilati
  - Capitolo II - Non Intermediari [OMISSIS]
  - Capitolo III - Politiche dei controlli [OMISSIS]
- 8. POTERI E DELEGHE REGOLATI DALLA POLICY [OMISSIS]**
- 9. DEFINIZIONI**

## **1. POLICY STATEMENT**

### ***Premessa***

Con il 9° aggiornamento, del 12 dicembre 2011, Banca d'Italia ha introdotto nella Circolare n. 263, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", il nuovo TITOLO V – Capitolo 5 (Sezione IV), "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati", in applicazione della Deliberazione CICR, del 29 luglio 2008, n. 277 e dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Banca d'Italia introduce le citate disposizioni, esplicitando che *"La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti."*

Inoltre *"In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina (...)"*.

Le definizioni di cui al Capitolo 9 del presente documento, costituiscono parte integrante della normativa qui disposta.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 53, comma 1, lettere b) e d), Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Art. 67, comma 1, lettere b) e d), Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

Art. 136, Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Deliberazione CICR, del 29 luglio 2008, n. 277

Circolare della Banca d'Italia n. 263, del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", il nuovo TITOLO V – Capitolo 5 (Sezione IV), "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati".

Artt. 2390 e 2391-bis del Codice Civile.

Le disposizioni sopra elencate costituiscono parte integrante del presente Documento.

## **3. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO**

La presente policy è modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

Identicamente, le Società del Gruppo recepiscono la presente policy con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori indipendenti ed i Collegi Sindacali esprimono pareri analitici e motivati sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina.

Detti pareri, inoltre, sono vincolanti ai fini delle delibere dei Consigli di Amministrazione.

#### **4. OBIETTIVI E DESTINATARI**

Al fine di “*preservare la corretta allocazione delle risorse*” e “*tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative*”, Banca d’Italia dispone che ciascuna banca e ciascun gruppo bancario si dotino di apposite procedure deliberative, adeguatamente formalizzate.

Dette procedure sono strumentalmente “*dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati*” e, quindi comportano:

- il separato coinvolgimento degli Amministratori indipendenti in sede di delibera, anche nelle ipotesi in cui la delibera sia di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- la valorizzazione del ruolo del Collegio Sindacale.

#### **5. MISURE DI PROPORZIONALITA’**

\*\*\*OMISSIS\*\*\*

#### **6. PROCESSI**

\*\*\*OMISSIS\*\*\*

#### **7. PRINCIPI E REGOLE**

### **CAPITOLO I - INTERMEDIARI VIGILATI**

#### ***1.1 Identificazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi***

La Segreteria di Gruppo identifica le Parti Correlate sulla base delle informazioni raccolte o comunque in suo possesso e cura la predisposizione di un Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi (di seguito “Registro Soggetti Collegati”), unico per tutto il Gruppo Banca Sella.

Il Registro Soggetti Collegati è tempestivamente aggiornato sulla base delle comunicazioni che pervengano da parte delle Parti correlate riguardo alle circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche nel perimetro dell’insieme dei “soggetti collegati”.

Inoltre, le informazioni contenute nel Registro Soggetti Collegati sono verificate, due volte l’anno - a gennaio e luglio - sulla base:

- delle autodichiarazioni richieste dalla Segreteria di Gruppo e rese dalle Parti Correlate di cui ai numeri 1), 2) e 3) della definizione di Parti Correlate;
- delle informazioni di cui dispone e di quelle raccolte presso i servizi competenti, per le Parti Correlate di cui al numero 4) della definizione di Parti Correlate.

I soggetti qualificabili come Parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti connessi.

E' dovere delle Parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente alla Segreteria di Gruppo le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Una copia del Registro Soggetti Collegati, debitamente aggiornato dalla Segreteria di Gruppo, viene resa disponibile alla Segreteria della rispettiva Società Controllata.

E' cura della Segreteria di Gruppo:

- archiviare e conservare la documentazione prodotta dagli esponenti aziendali.
- curare l'apposizione/modifica dei blocchi operativi nell'apposita procedura informatica;
- curare la pubblicazione di apposito elenco sulla Intranet aziendale.

Appositi sistemi informativi, estesi a tutte le articolazioni del Gruppo, consentono:

- il tempestivo censimento dei Soggetti collegati sin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- alle Banche del Gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti collegati;
- la registrazione delle movimentazioni relative ai Soggetti collegati.

### ***1.2 Gli Amministratori Indipendenti***

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, gli Amministratori Indipendenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di un Comitato "Soggetti Collegati", interno al Consiglio di Amministrazione e formato integralmente da Amministratori indipendenti.

Laddove richiesto dalle regole contenute nel seguito del presente Capitolo, gli Amministratori indipendenti rilasciano pareri preventivi in merito a specifiche Operazioni con soggetti collegati.

Gli Amministratori indipendenti si riuniscono quando occorra e, comunque, almeno una volta l'anno.

Le riunioni degli Amministratori Indipendenti sono convocate e presiedute dal componente più anziano di età e sono assistite da un Segretario scelto anche al di fuori dei partecipanti; delle riunioni viene redatto un verbale, riportato in apposito libro. Il libro è conservato sotto la responsabilità di ciascuna Segreteria societaria.

I pareri espressi dagli Amministratori indipendenti in conformità al presente Capitolo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Le Segreterie societarie delle Banche e delle Società del Gruppo interessate dalla presente disciplina:

- supportano gli Amministratori Indipendenti ed i Segretari delle relative riunioni per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Capitolo;
- supportano le Direzioni competenti per le attività disciplinate dal presente Capitolo e ricevono copia di tutte le deliberazioni assunte dalle Direzioni medesime sulla presente materia.

La convocazione delle riunioni può avvenire su richiesta di ciascuna Direzione competente. A tal fine, la Direzione competente contatta la Segreteria Societaria della Banca o della Società interessata.

### ***1.3 Il Collegio sindacale***

Il Collegio Sindacale di ciascuna società interessata dal presente Capitolo è destinatario degli stessi flussi informativi diretti al Consiglio di Amministrazione.

I pareri espressi dal Collegio Sindacale in conformità al presente Capitolo sono motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

### ***1.4 Regole istruttorie e competenze deliberative***

Per assicurare agli Amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle Operazioni con soggetti collegati, la Direzione competente fornisce ai medesimi, tempestivamente e almeno sei giorni prima della data prevista per la riunione degli Amministratori indipendenti, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, individuando e evidenziando, tra l'altro:

- le controparti;
- il tipo di operazione;
- le condizioni economiche;
- la convenienza per la società;
- i rischi derivanti dall'operazione;
- l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento agli interessi in potenziale conflitto.

Gli Amministratori Indipendenti possono farsi assistere, a spese della società (nell'ambito dell'ammontare complessivo, di tali spese, definito previo parere favorevole del Collegio Sindacale) da esperti indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti rappresentano le eventuali lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

In caso di Operazioni di maggiore rilevanza, in fase di trattativa, la Direzione competente è tenuta a richiedere un'apposita riunione degli Amministratori indipendenti ai fini del loro opportuno coinvolgimento nella fase istruttoria, disposto dal punto 8 del presente Capitolo.

Le delibere in materia di credito relative ad operazioni con Soggetti Collegati sono di competenza esclusiva del Comitato Fidi<sup>1</sup> della Banca del Gruppo interessata, salvo che non spettino - sulla base dello statuto o sulla base della regolamentazione interna in materia di erogazione del credito - al Consiglio di Amministrazione.

Fanno eccezione le delibere riguardanti i limiti di spesa delle carte di credito concesse a Soggetti Collegati la cui competenza decisionale resta attribuita secondo gli ordinari regole e poteri interni in materia.

### ***1.5 Rilevazione delle Operazioni***

Ciascuna Direzione competente rileva - in sede di avvio dell'istruttoria e, comunque, prima del perfezionamento - le Operazioni con soggetti collegati rientranti nella propria competenza deliberativa o istruttoria e - in base ai successivi punti del presente Capitolo e alle Definizioni di cui alla Sezione 9 - le qualifica come:

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce al Comitato Fidi centrale istituito e regolato dagli statuti delle banche e delle società del Gruppo Banca Sella.

- Operazione di importo esiguo;
- Operazioni ordinarie;
- Operazioni non ordinarie;
- Operazioni di maggiore rilevanza;
- Operazioni Infragruppo;
- Operazioni rientranti in Delibere Quadro.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la società cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Ciascuna Direzione mantiene evidenza delle Operazioni con soggetti collegati esaminate e delle decisioni assunte.

Entro i mesi di febbraio e settembre ciascuna Direzione competente indirizza alla Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding l'elenco completo di tutte le Operazioni con soggetti collegati compiute nel corso del semestre precedente (rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno), suddivise per tipologia di operazione e Soggetti collegati.

La Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding, semestralmente, aggrega i suddetti flussi provenienti da tutte le Direzioni competenti e produce un rapporto che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Con identica periodicità, ciascuna Direzione competente, se appartenente a società diversa dalla Capogruppo, sottopone analogo rapporto al Consiglio di Amministrazione della società di appartenenza.

### ***1.6 Operazioni di importo esiguo***

Le Operazioni di importo esiguo sono escluse dall'applicazione delle regole decisionali e dalle procedure di riporto disposte dal presente Capitolo.

### ***1.7 Operazioni ordinarie***

Nel caso di Operazioni ordinarie, la Direzione competente non è soggetta a particolari regole o vincoli per la delibera o l'istruttoria delle Operazioni medesime, a condizione che la delibera contenga elementi che ne comprovino il carattere ordinario.

Pertanto, ciascuna Direzione competente elabora, formalizza opportunamente e rivede annualmente appositi criteri per la qualificazione delle Operazioni come "Operazioni ordinarie", tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- non estraneità dell'oggetto dell'operazione rispetto all'attività svolta dalla Direzione competente;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività svolta dalla Direzione;
- entità dell'Operazione, soprattutto considerata in termini relativi rispetto alle analoghe operazioni effettuate dalla società;
- tipicità dei termini e delle condizioni contrattuali;
- semplicità dello schema economico e/o contrattuale;
- natura della controparte;
- assenza di anomalie nell'andamento del rapporto.

I criteri per la qualificazione delle Operazioni come “Operazioni Ordinarie” sono indicati al successivo Capitolo III, Politiche dei Controlli, e in caso di modifiche sostanziali sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori Indipendenti esprimono il proprio parere preliminare in merito alla determinazione dei suddetti criteri.

### ***1.8 Operazioni non ordinarie***

Per il compimento di Operazioni non ordinarie, la Direzione competente è tenuta a richiedere il parere preventivo agli Amministratori indipendenti delle società specificamente interessate.

In particolare, la Direzione competente fornisce, tempestivamente e almeno sei giorni lavorativi prima della data di delibera dell’operazione, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.).

Gli Amministratori indipendenti esprimono un parere preventivo e motivato sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all’organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori indipendenti.

La delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:

1. l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la banca;
2. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

L’Organo deliberante fornisce al Consiglio di Amministrazione della propria società, una informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le Operazioni sulle quali gli Amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato, non appena deliberate, sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della società, nonché al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della Capogruppo.

### ***1.9 Operazioni di maggiore rilevanza***

Sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che per legge o statuto la competenza non spetti all’assemblea, le deliberazioni riguardanti Operazioni con Soggetti collegati che generino attività di rischio verso una parte correlata e i relativi soggetti connessi superiori ai limiti indicati nella Tabella A, in calce.

Oltre quanto già previsto dal precedente punto 8, in caso di Operazioni di maggiore rilevanza, gli Amministratori Indipendenti della Società del Gruppo interessata sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell’istruttoria attraverso la ricezione da parte della Direzione competente di una relazione completa e tempestiva, che illustri puntualmente:

- le possibili controparti;
- il tipo o i tipi di operazione oggetto di trattativa;
- le possibili condizioni economiche;



- la convenienza per la società;
- i rischi derivanti dall'operazione;
- l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento agli interessi in potenziale conflitto.

La relazione deve essere aggiornata ogni volta che si verificano eventi tali da modificare sostanzialmente uno o più dei sopra elencati elementi.

Gli Amministratori indipendenti hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Inoltre, in caso di Operazioni di maggiore rilevanza:

- a) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione; al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni in materia di parere preventivo e di regole deliberative di cui al precedente punto 9;
- b) le Operazioni compiute sulle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

In ogni caso, per l'approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza da parte delle Banche e delle Società del Gruppo è richiesto, anche, il parere preventivo del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

### ***1.10 Operazioni di competenza assembleare***

Se la competenza a deliberare Operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o eventualmente per statuto, all'assemblea degli azionisti, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'assemblea.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione; al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni in materia di parere preventivo e di regole deliberative di cui al precedente punto 9.

### ***1.11 Operazioni infragruppo - Esenzione e principi di rilevazione degli interessi di altri soggetti collegati***

Per le Operazioni infragruppo, nell'ipotesi in cui nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati, la Direzione competente non è soggetta a particolari regole o vincoli per la delibera o l'istruttoria delle Operazioni medesime. Sono fatte salve le diverse regole, vincoli o adempimenti eventualmente applicabili in attuazione di legge o regolamento.

Tuttavia, entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascuna Direzione competente indirizza alla Segreteria societaria della rispettiva Società del Gruppo e alla Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding l'elenco completo di tutte le Operazioni infragruppo compiute nel corso dell'anno precedente, suddivise per tipologia di operazione e Soggetti collegati.

La Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding, annualmente, aggrega i flussi provenienti da tutte le Direzioni competenti e produce un rapporto annuale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Con identica periodicità, ciascuna Direzione competente, se diversa dalla Capogruppo, sottopone analogo rapporto al Consiglio di Amministrazione della società di appartenenza.

Qualora nell'operazione infragruppo sussistano significativi interessi di soggetti collegati diversi dalle società coinvolte, la Direzione competente è tenuta ad attenersi alle regole previste, a secondo della tipologia di operazione, dai punti 6,7, 8 e 9.

La sussistenza di significativi interessi di Soggetti collegati diversi dalle società coinvolte è valutata dalla Direzione competente tenendo conto dei destinatari, diretti e indiretti, dei benefici economici e patrimoniali derivanti dall'operazione.

In una "Operazione infragruppo" sussistono significativi interessi di Soggetti collegati diversi dalle società coinvolte almeno nelle ipotesi in cui:

- il corrispettivo pagato da una Società sia utilizzato dall'altra per soddisfare un debito nei confronti di un Soggetto collegato;
- un Soggetto collegato detenga autonomamente, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 20% in una delle società tra cui interviene l'"Operazione infragruppo".

#### ***1.12 Perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali***

L'iscrizione di perdite, i passaggi a sofferenza, il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi a Operazioni con soggetti collegati sono istruite e deliberate secondo le stesse regole previste dal presente Capitolo per il compimento di Operazioni con soggetti collegati.

#### ***1.13 Operazioni ex art. 136 TUB***

Le Operazioni con soggetti collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB sono deliberate secondo le regole ivi previste e, pertanto, non è richiesto il parere preventivo degli Amministratori indipendenti, sebbene rimangano applicabili le regole istruttorie previste per le Operazioni con soggetti collegati. Pertanto, per le Operazioni con soggetti collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, valgono:

- i) nella fase istruttoria, le regole di cui al punto 4;
- ii) nella fase deliberativa, le sole regole previste al capoverso 5 del punto 8.

#### ***1.14 Delibere quadro***

Categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere effettuate sulla base di delibere-quadro per la cui assunzione la Direzione competente deve rispettare regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili, la Direzione competente tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole Operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno.

Le delibere quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno riferimento.

Se assunte da Organo decisionale diverso dal Consiglio di Amministrazione, le delibere-quadro devono essere comunicate agli Amministratori Indipendenti entro dieci giorni lavorativi dall'approvazione.

Sull'attuazione delle delibere-quadro la Direzione competente fornisce, trimestralmente, completa informativa al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con soggetti collegati.

### ***1.15 Operazioni urgenti<sup>2</sup>***

Il carattere di urgenza dell'operazione sussiste quando occorra procedere con assoluta tempestività alla sua esecuzione poiché un eventuale ritardo appaia come potenzialmente produttivo di perdite o di mancati ricavi, o comunque di un servizio inadeguato nei confronti del soggetto collegato.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In casi di urgenza non si applicano le regole previste dai punti 4, 8, 9, 10 e 13.

In ogni caso, prima del compimento dell'operazione, il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere informati delle ragioni di urgenza.

Ove uno o più di detti soggetti, nonché uno degli Amministratori indipendenti, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea.

Entro il giorno 10 di ogni mese, ciascuna Direzione competente e la Segreteria societaria di ciascuna società indirizzano alla Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding l'elenco completo di tutte le Operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza compiute nel corso del mese precedente, suddivise per tipologia di operazione e Soggetti collegati.

La Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding aggrega i flussi provenienti da tutte le Direzioni competenti e produce un rapporto annuale che viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Con identica periodicità, ciascuna Direzione competente, se appartenente a società diversa dalla Capogruppo, sottopone analogo rapporto al Consiglio di Amministrazione della società di appartenenza.

### ***1.16 Informativa alla Capogruppo***

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati di cui alla Sezione II, TITOLO V –

---

<sup>2</sup> La presente disposizione sarà efficace per ciascuna società solo dopo l'approvazione da parte delle Assemblee straordinarie degli azionisti delle società interessate di una nuova disposizione statutaria che attribuisca espressamente al Consiglio di Amministrazione il potere di disciplinare la presente fattispecie, così come richiesto dal punto 3.7.4. della Circolare n. 263, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", il nuovo TITOLO V – Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati".

Capitolo 5, *“Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati*, della Circolare n. 263, *“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”*, ciascuna Direzione competente rende tempestivamente disponibili alla Capogruppo medesima le informazioni relativa a:

- una descrizione di ciascuna delle Operazioni con Soggetti collegati effettuate;
- i Soggetti collegati a cui ciascuna di esse è riferibile;
- l’ammontare dell’operazione;
- ogni altra informazione utile a determinare l’eventuale esposizione assunta a seguito del compimento dell’operazione stessa.

Identicamente, ciascuna Direzione competente rende tempestivamente disponibile alla Capogruppo le indicazioni relative:

- ai plafond deliberati per le delibere quadro;
- al periodico utilizzo del suddetto plafond.

## **CAPITOLO II - NON INTERMEDIARI**

\*\*\*OMISSIS\*\*\*

## **CAPITOLO III - POLITICHE DEI CONTROLLI**

\*\*\*OMISSIS\*\*\*

### **8. POTERI E DELEGHE REGOLATI DALLA POLICY**

\*\*\*OMISSIS\*\*\*

### **9. DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti disposizioni, si fanno proprie le Definizioni di cui alla già citata Circolare della Banca d’Italia n. 263, del 27 dicembre 2006, *“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”*, il nuovo TITOLO V – Capitolo 5 (Sezione IV), *“Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”*.

Ad integrazione, ai fini del presente Documento, si definiscono:

**Amministratore indipendente:** l’amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della rispettiva Società del gruppo e dalle altre Disposizioni di Gruppo, così come individuato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione.

Nel prosieguo del Documento l’accezione “Amministratori indipendenti” è da intendersi riferita anche all’eventuale “Comitato soggetti collegati” di cui al punto 3.

**Capogruppo:** Banca Sella Holding S.p.A.

**Direzione competente**<sup>3</sup>: la Direzione della Capogruppo o di altra Società del Gruppo a cui, per competenza o attribuzioni, spetta il compito di istruire la pratica da sottoporre a delibera dell'Organo deliberante. In assenza di Direzioni, si fa riferimento alla Direzione Generale.

**Disposizioni di Gruppo:** i documenti normativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, diffusi da questa tramite Circolare Normativa e recepiti dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo.

**Esponente aziendale:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Capogruppo o altra Società del Gruppo. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci. La definizione include i direttori generali, i condirettori generali e i vice-direttori generali.

**Gruppo bancario Banca Sella:** è il gruppo composto da Banca Sella Holding e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

**Intermediari vigilati:** le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, appartenenti al Gruppo Banca Sella e che hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo.

**Operazione con soggetti collegati:** la transazione con Soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

**Operazioni di maggiore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo la voce "*Indice di rilevanza del controvalore*" di cui alla specifica TABELLA A alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia del 5% va calcolata secondo le modalità indicate alla voce "*Indice di rilevanza dell'attivo*" di cui allo specifico allegato alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale.

---

<sup>3</sup> La definizione tiene conto della struttura organizzativa rappresentata dagli organigrammi del Gruppo Banca Sella nei quali l'attività di ciascuna società viene suddivisa in aree funzionali denominate, appunto, Direzioni.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, si provvede a cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

**Operazioni ordinarie:** le Operazioni con soggetti collegati, diverse da quelle di maggiore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come meglio definite ai precedenti punti 1.7 e 3.1, per gli Intermediari Vigilati, e al punto 2.7, per i Non Intermediari

Nel definire le operazioni della specie, la Direzione competente valuta almeno i seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

**Operazioni non ordinarie:** le Operazioni con soggetti collegati, diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle ordinarie.

**Operazioni di importo esiguo:** le operazioni il cui controvalore non eccede il minore tra 1.000.000 di Euro e l'importo corrispondente allo 0,05% del patrimonio di vigilanza consolidato.

**Operazioni infragruppo:** le Operazioni con soggetti collegati con o tra società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Capogruppo e quelle con società sottoposte a influenza notevole.

**Organo deliberante:** l'organo aziendale a cui spetta per legge, regolamento, statuto o delega il potere di deliberare in merito alla specifica Operazione con soggetti collegati.

**Partecipante:** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e s.s. del TUB.

**Parti correlate:** i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo, con altra banca del Gruppo Banca Sella o con un intermediario vigilato appartenente al Gruppo Banca Sella:

2. l'esponente aziendale;
3. il partecipante;
4. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
5. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

**Società del Gruppo:** la società controllata, direttamente o indirettamente, da Banca Sella Holding S.p.A.

**Soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

**Soggetti connessi:**

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
4. le entità su cui uno degli esponenti, dei partecipanti o uno stretto familiare di una parte correlata esercita influenza notevole.

**Stretti familiari:** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.